

INFORMATIVA N. 83/2010

**AUTOTRASPORTO: DEFINITO IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE IN
RELAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'ANNO 2010**
*Emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
che rende operativo il credito d'imposta*

Argomento:	Autotrasporto – agevolazioni
Fonti:	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 121369/2010 del 13 agosto 2010; risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010.
Data:	1 settembre 2010
Protocollo:	1159/PC

Con il provvedimento in oggetto è stata determinata la misura del credito d'imposta corrispondente ad una quota parte **dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010** a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate ⁽¹⁾.

L'agevolazione è analoga alle precedenti misure previste per gli anni 2008 e 2009 (si rinvia, rispettivamente, alle Informative n. 123/2008 e n. 85/2009).

Inoltre, con risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010, l'Agenzia delle entrate ha istituito il relativo codice tributo.

1. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per i veicoli di massa massima complessiva **compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate**, il credito d'imposta è stabilito nella misura del **38,50%** dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo.

Per i veicoli di massa massima complessiva **superiore a 11,5 tonnellate** il credito d'imposta è stabilito nella misura del **77%** dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo.

In sintesi:

Massa massima complessiva del veicolo	Credito d'imposta	<i>La percentuale è applicata sulla tassa automobilistica pagata per l'anno 2010 per ciascun veicolo.</i>
tra 7,5 e 11,5 tonnellate	38,50%	
oltre 11,5 tonnellate	77%	

¹ L'agevolazione in oggetto è prevista dall'articolo 2, comma 250, legge finanziaria per il 2010, che ha disposto alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto mediante il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa concernenti, tra l'altro, le disposizioni di cui all'articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008 (tale articolo aveva disposto la concessione di un credito d'imposta, per il 2008, corrispondente ad una quota parte della tassa automobilistica pagata per lo stesso anno dalle imprese di autotrasporto di merci).

Si sottolinea che la quantificazione del credito d'imposta è effettuata sulla base dell'importo effettivamente **pagato relativamente all'anno 2010**.

Come già chiarito nelle precedenti Informative, si ritiene che nel caso di pagamenti per periodi "a cavallo", o in caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la percentuale del credito d'imposta vada calcolata soltanto sui dodicesimi di tassa automobilistica relativa all'anno 2010, ancorché pagati in altra annualità (2009) ed eliminando dal calcolo i ratei relativi all'annualità successiva (2011).

Ad esempio, in caso di tassa automobilistica pagata per un veicolo nuovo per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011, il credito d'imposta deve essere calcolato su undici dodicesimi dell'importo, in quanto relativi al 2010, eliminando dal calcolo il rateo (un dodicesimo) pagato per l'annualità 2011.

Si ipotizzi, invece, che la tassa automobilistica sia stata corrisposta per il periodo febbraio 2009-gennaio 2010, e successivamente per il periodo febbraio 2010-gennaio 2011. Il credito d'imposta dovrà essere calcolato su un importo costituito da un dodicesimo della prima somma (febbraio 2009-gennaio 2010) e undici dodicesimi della seconda somma (febbraio 2010-gennaio 2011). Poiché per la seconda annualità potrebbero esservi stati degli aumenti della tassa di circolazione, è necessario effettuare il calcolo dei ratei in quanto l'importo su cui computare il credito, di fatto, potrebbe non coincidere con la somma pagata nell'anno.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta in argomento è riconosciuto alle imprese autorizzate all'attività di autotrasporto merci, relativamente ai veicoli di massa non inferiore a 7,5 tonnellate.

Si ritiene (come già indicato nelle precedenti Informative), che il legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente **all'autotrasporto merci in conto terzi**.

Quanto sopra si evince dalla finalità della norma originaria (art. 83-bis D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008), che racchiude diverse disposizioni rivolte unicamente all'autotrasporto di cose conto terzi, nonché dal riferimento alle imprese "autorizzate", contenuto nel provvedimento in oggetto.

3. LIMITE DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il punto 2 del provvedimento chiarisce che il credito in oggetto può essere fruito nei limiti ed alle condizioni previste per gli aiuti di importo limitato, di cui al DPCM 3 giugno 2009, dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 e dalla decisione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N.248/2009.

Il DPCM 3 giugno 2009 ha stabilito, in particolare, che le pubbliche amministrazioni competenti alla concessione degli aiuti devono verificare, riguardo agli aventi diritto, che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, nonché il rispetto del **limite complessivo di 500.000 euro degli aiuti di importo limitato e "de minimis" fruiti nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010**.

A tal fine la fruizione del credito è subordinata alla presentazione dell'apposita autocertificazione (come spiegato nel paragrafo successivo).

4. ADEMPIMENTI

Il paragrafo 3 del Provvedimento, **subordina la fruizione del credito** ai seguenti adempimenti:

- a) **preventiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;**
- b) **indicazione nella dichiarazione dei redditi.**

Per quanto riguarda l'adempimento di cui alla lettera a), la dichiarazione sostitutiva:

- deve essere presentata prima della fruizione del credito;
- è redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento;
- deve essere inviata, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto n. 21, cap. 65129 Pescara).

Nella dichiarazione è attestato che il soggetto:

- non versa in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ovvero che le condizioni di difficoltà hanno avuto inizio successivamente a tale data;
- non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;
- di beneficiare del credito d'imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti "de minimis".

L'adempimento di cui alla lettera b), avente finalità di monitoraggio della spesa, consiste nella indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

5. TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO

La norma istitutiva prevede, espressamente, che il credito in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP e delle imposte dirette e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

6. CODICE TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010, ha istituito il codice tributo **6829**, denominato *"credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83-bis, comma 26, D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno 2010 per il quale il credito è concesso.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani -



Allegati: Provvedimento e risoluzione citati.